

COMUNE DI VILLAR PELLICE
Provincia di Torino

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA, CREMAZIONE
E DESTINAZIONE DELLE CENERI***

Dicembre 2008

Regolamento approvato dal Consiglio con deliberazione n. 33 del 17/12/2008 e in via definitiva con deliberazione n° 11 del 11/03/2009.

Regolamento modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 30.11.2011

Regolamento modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 28/03/2013

Regolamento modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 20.04.2016

Regolamento modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28.09.2016

Regolamento modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 20.11.2019

INDICE:

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 – *Oggetto*
- ARTICOLO 2 – *Competenze*
- ARTICOLO 3 – *Responsabilità*
- ARTICOLO 4 – *Servizi gratuiti e a pagamento*
- ARTICOLO 5 – *Atti a disposizione del pubblico*
- ARTICOLO 6 – *Osservazione dei cadaveri*
- ARTICOLO 7 – *Depositi di osservazione*
- ARTICOLO 8 – *Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla
saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma*
- ARTICOLO 9 – *Verifica e chiusura feretri*
- ARTICOLO 10 – *Sepoltura gratuita*
- ARTICOLO 11 – *Piastrina di riconoscimento*

TRASPORTI FUNEBRI

- ARTICOLO 12 – *Modalità del trasporto e percorso*
- ARTICOLO 13 – *Trasporti funebri*
- ARTICOLO 14 – *Norme generali per i trasporti*
- ARTICOLO 15 – *Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività*
- ARTICOLO 16 – *Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione*
- ARTICOLO 17 – *Trasporto di ceneri e resti*

CIMITERI

- ARTICOLO 18 – *Disposizioni generali – Vigilanza*

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- ARTICOLO 19 – *Delimitazione dei reparti*
- ARTICOLO 20 – *Inumazione*
- ARTICOLO 21 – *Tumulazione*
- ARTICOLO 22 – *Campi comuni di inumazione e tumulazione (lettera a) art. 19)*
- ARTICOLO 23 – *Sepolture private (lettere b), c), d), e) art. 19)*
- ARTICOLO 24 – *Sepolture private ad inumazione individuale: "ventennali"
Lettera b) art. 19*
- ARTICOLO 25 – *Diritto di sepoltura nei "ventennali"*
- ARTICOLO 26 – *Sepolture private a tumulazione individuale: "loculi" Lettera c) art. 19*
- ARTICOLO 27 – *Diritto di sepoltura nei "loculi"*
- ARTICOLO 28 – *Aree a sistema di inumazione o tumulazione per famiglie e collettività:
"Tombe di famiglia" Lettera d) art. 19*
- ARTICOLO 29 – *Modalità per ottenere una concessione per "Tomba di famiglia"*
- ARTICOLO 30 – *Diritto di sepoltura nelle "Tombe di famiglia"*

- ARTICOLO 31 – *Decadenza della concessione per estinzione della famiglia*
ARTICOLO 32 – *Cellette ossario Lettera e) art. 19*
ARTICOLO 33 – *Diritto d'uso delle cellette ossario*
ARTICOLO 34 – *Deposito provvisorio*

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 35 – *Esumazioni ordinarie*
ARTICOLO 36 – *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*
ARTICOLO 37 – *Esumazione straordinaria*
ARTICOLO 38 – *Estumulazioni*
ARTICOLO 39 – *Raccolta delle ossa*
ARTICOLO 40 – *Oggetti da recuperare*

CREMAZIONE

- ARTICOLO 41 – *Disposizione generale*
ARTICOLO 42 – *Autorizzazione alla cremazione*
ARTICOLO 43 – *Diverse destinazione delle ceneri*
ARTICOLO 44 – *Tumulazione dell'urna cineraria*
ARTICOLO 44 BIS – *tumulazione di ceneri e/o resti in manufatto già occupato*
ARTICOLO 45 – *Inumazione dell'urna cineraria*
ARTICOLO 46 – *Soggetto affidatario dell'urna cineraria*
ARTICOLO 47 – *Procedura per l'affidamento*
ARTICOLO 48 – *Dispersione delle ceneri*
ARTICOLO 49 – *Luoghi di dispersione delle ceneri*
ARTICOLO 50 – *Procedura per la dispersione*
ARTICOLO 51 – *Senso comunitario della morte*

POLIZIA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 52 – *Orario*
ARTICOLO 53 – *Disciplina dell'ingresso*
ARTICOLO 54 – *Divieti speciali*
ARTICOLO 55 – *Manutenzione delle sepolture private*

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ARTICOLO 56 – *Accesso al cimitero*
ARTICOLO 57 – *Responsabilità*
ARTICOLO 58 – *Personale del cimitero*

IMPRESE POMPE FUNEBRI

- ARTICOLO 59 – *Funzioni – Licenza*
ARTICOLO 60 – *Divieti*
ARTICOLO 61 – *Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali*

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 62 – *Cautele*

ARTICOLO 63 – *Violazione*

ARTICOLO 64 – *Concessioni pregresse*

ARTICOLO 65 – *Disposizioni finali*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero medesimo da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Salvo che non sia espressamente previsto, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) il servizio funebre per i defunti le cui famiglie risultino in comprovato stato di indigenza o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Tale servizio dovrà essere svolto in forma semplice ma tale da garantirne il decoro, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi, compresi la cremazione, le inumazioni ed esumazioni ordinarie, sono sottoposti al pagamento della tariffa stabilita nella Tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

4. La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà modificare l'importo delle tariffe di cui all'allegato "A".

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali e presso il cimitero sono tenuti, su supporto cartaceo, i registri di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 che vengono compilati cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura; (apertura ore 8.00 – chiusura ore 20.00)
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle tombe in campo comune per le quali è in corso la procedura di scadenza;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

Osservazione dei cadaveri

1. Il periodo di osservazione dei cadaveri e' stabilito dal medico necroscopico.

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione

1. Nei depositi di osservazione presso la camera mortuaria del cimitero comunale sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'ammissione di salma nei depositi di osservazione presso la camera mortuaria è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. La sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

ARTICOLO 9

Verifica e chiusura feretri

1. Prima della chiusura del feretro deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 10

Sepoltura gratuita

1. È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali, cellette ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. La durata della relativa concessione è stabilita dall'art. 23 del Regolamento.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 13

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche.
2. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, con corteo a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantire l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
3. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente il trasporto medesimo.
4. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

5. I funerali si terranno dal lunedì al sabato ad eccezione dei giorni festivi e la domenica, salvo deroghe concesse dal Sindaco. (modifiche approvate con deliberazione del C.C. n° 6 del 28/03/2013)

ARTICOLO 14

Norme generali per i trasporti.

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e, se necessario, dagli altri atti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato.
3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 15

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, proibirà il corteo quando ciò sia indispensabile e adotterà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, l'unità Sanitaria competente, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle ceneri nel luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

ARTICOLO 17

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento; le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge.

CIMITERI

ARTICOLO 18

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n.285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di Legge.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero, a ditte incaricate dal Comune salvo che non sia diversamente richiesto dagli interessati.
5. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del DPR 10/9/1990 n.285.
6. Il Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare il regolare servizio.
7. Il feretro deve fare ingresso nel cimitero almeno un'ora prima della chiusura dello stesso

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 19

Delimitazione dei reparti

1. Nel cimitero comunale sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione comuni;
 - b) fosse ad inumazione per sepolture individuali private ("ventennali");
 - c) tumulazioni individuali ("loculi");
 - d) aree a sistema di inumazione o tumulazione per famiglie e collettività ("tombe di famiglia");
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 20

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campo comune nei casi di cui all'articolo 19 commi a) e b) o in aree date in concessione.
2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80

metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

(modifiche approvate con deliberazione del C.C. n° 6 del 28/03/2013)

ARTICOLO 21

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi – cellette costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

ARTICOLO 22

Campi comuni di inumazione e tumulazione

(lettera a) art. 19)

1. Nei campi comuni di inumazione vengono seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri e le ceneri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, nonché di persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.

La facoltà di inumazione in campo comune è altresì riconosciuta nel caso in cui il defunto nato o residente in Villar Pellice abbia trasferito la propria residenza in casa di riposo o altra struttura sanitaria o che nell'ultimo decennio di vita abbia trasferito la propria residenza presso parenti (sia in linea retta o collaterale) entro il 2° grado legale fuori dal territorio comunale.

2. Le inumazioni in tali campi si eseguono cominciando da una estremità di ciascun campo procedendo fossa dopo fossa, fila per fila, senza interruzioni, provvedendo di volta in volta alle necessarie esumazioni, compiuto il prescritto turno di rotazione decennale.

3. Ogni sepoltura è contraddistinta da apposita numerazione progressiva desunta dal registro anagrafico dei decessi.

4. In tali campi, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm 150 di lunghezza e a cm 55 di larghezza e di altezza non superiore a cm 20. Lo stesso potrà essere dotato di una lapide di testata posta sopra al copritomba di spessore massimo di cm 10 e di altezza totale dal piano di campagna non superiore a cm 90.

5. Le opere di installazione dei copritomba e/o altro, di manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. I copritomba, le lapidi di testata e/o altro manufatto, non potranno essere posizionati prima di 9 mesi dal giorno dell'inumazione onde evitare cedimenti degli stessi manufatti. (modifiche approvate con deliberazione del C.C. n° 6 del 28/03/2013)

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. La posa del copritomba deve essere autorizzata previa domanda agli uffici competenti e dietro pagamento delle tariffe cimiteriali stabilite e approvate dalla Giunta Comunale (Vedi Tabella allegata "A").

ARTICOLO 23

Sepolture private (lettere b), c), d), e) art. 19)

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse per sepolture individuali a sistema di inumazione, della durata di 20 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data dell'inumazione tali sepolture sono comunemente dette "ventennali";
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali, comunemente dette "loculi", per la durata di 40, 50 e 60 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - c) nell'uso temporaneo di aree per tumulazioni o inumazioni per famiglie o collettività per la durata di 99 anni dalla data della concessione: tali sepolture sono comunemente dette "tombe di famiglia";
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette di zinco, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie o per la conservazione di urne cinerarie, per la durata di 20 anni dalla data di concessione, o, se precedente, dalla data di utilizzo.
2. L'uso delle sepolture private di cui al precedente comma assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R., 21 ottobre 1975, n. 803, è a tempo indeterminato, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione;
3. Le concessioni di cui al primo comma – lettera a) del presente articolo non sono rinnovabili.
4. Le concessioni di cui al primo comma lettere b), c), d) possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o dei loro eredi legittimi o degli aventi causa, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune ad acconsentirlo.

ARTICOLO 24

Sepolture private ad inumazione individuale: "ventennali"

Lettera b) art. 19

- 1. L'uso delle sepolture private ad inumazione individuale viene concesso, per un ventennio, in relazione alla disponibilità, a chiunque ne faccia domanda.
- 2. Le singole aree di tali sepolture hanno le misure di cm 300 per cm 150.
- 3. Ogni sepoltura è contraddistinta da apposita numerazione progressiva desunta dal registro anagrafico dei decessi.
- 4. Sulle aree in concessione può essere autorizzata l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e con ingombro massimo non superiore a cm. 200 di lunghezza e a cm. 100 di larghezza e di altezza non superiore a cm. 20. Lo stesso potrà essere dotato di una lapide di testata posta sopra al copritomba di spessore massimo di cm. 10 e di altezza totale dal piano di campagna non superiore a cm. 90.
- 5. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 22, 5° e 6° comma.
- 6. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali collocandoli in ossario comune o, su richiesta degli interessati, in apposite cellette ossario.
- 7. Le concessioni ventennali non sono rinnovabili.

ARTICOLO 25

Diritto di sepoltura nei "ventennali"

- 1. Ha diritto di sepoltura nella sepoltura privata ad inumazione individuale ventennale la persona indicata nell'atto di concessione.

ARTICOLO 26

Sepulture private a tumulazione individuale: "loculi"

Lettera c) art. 19

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Nella tariffa di concessione sono comprese l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune, e le vaschette portafiori.
3. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, o altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
4. Il Comune si riserva la facoltà di determinare la tipologia uniforme delle vaschette portafiori, la fornitura e l'installazione delle medesime.
5. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
6. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che nel cimitero, per determinate tipologie di tumulazioni, vengano installate vaschette portafiori, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose, o per il personale del cimitero.

ARTICOLO 27

Diritto di sepoltura nei "loculi"

1. L'uso dei loculi viene concesso per 40, 50 e 60 anni in relazione alla disponibilità. E' consentito a chiunque l'acquisto di due o più loculi contigui in base alle disponibilità.
2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
3. Ha diritto di sepoltura nel loculo la persona indicata nell'atto di concessione.

ARTICOLO 28

Aree a sistema di inumazione o tumulazione per famiglie e collettività: "Tombe di famiglia"

Lettera d) art. 19

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione o inumazione.
2. La costruzione è subordinata al permesso di costruire per il progetto che si intende edificare.
3. I lavori dovranno essere completati entro due anni dall'atto di concessione dell'area, pena la revoca della concessione.
4. La dichiarazione di revoca è deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Su richiesta del concessionario, per comprovati motivi, qualora siano già iniziati i lavori o quanto meno sia stato rilasciato il permesso di costruire, il Sindaco può autorizzare una proroga di anni uno per completare l'opera.
6. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 29

Modalità per ottenere una concessione per "Tomba di famiglia"

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di tomba di famiglia, deve presentare domanda al Sindaco.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ARTICOLO 30

Diritto di sepoltura nelle "Tombe di famiglia"

1. Nelle aree per tumulazioni e inumazioni per famiglie di cui al punto d) dell'art. 19 concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia. Per persone della famiglia del concessionario si intendono il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali diretti sino al 4° grado e gli affini di 1° e 2° grado.
2. A richiesta del concessionario, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la sepoltura di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, purchè la convivenza risulti dallo stato di famiglia.
3. Per quanto riguarda le concessioni a collettività, Enti ed istituzioni, hanno diritto alla sepoltura le persone indicate nell'atto di concessione o quelle che risultino averne diritto in base ai criteri dettati nell'atto di concessione.
4. Nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione ed estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
5. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, e con qualsiasi documento in suo possesso.
6. Ogni avente diritto è legittimato ad agire anche in nome e per conto degli altri.
7. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ARTICOLO 31

Decadenza della concessione per estinzione della famiglia

1. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
2. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
3. La concessione decaduta, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ARTICOLO 32

Cellette ossario Lettera e) art. 19

1. Le cellette ossario di durata ventennale sono destinate alla raccolta di resti depositati in apposite cassette ossario.
2. Nelle medesime cellette ossario possono deporvisi le urne cinerarie.
3. In tali sepolture è ammessa la tumulazione di una sola cassetta ossario o di una sola urna cineraria.

ARTICOLO 33

Diritto d'uso delle cellette ossario

1. Hanno diritto di sepoltura nelle cellette ossario i resti o le ceneri della persona indicata nell'atto di concessione.

ARTICOLO 34

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, previo consenso degli interessati, in una tomba di famiglia.
2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio e' fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, salvo proroga concessa, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale.
4. Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, oppure cremata.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

ARTICOLO 34 BIS

Al fine dell'applicazione delle tariffe cimiteriali sia in caso nuova concessione o rinnovo di precedente concessione la maggiorazione prevista non viene applicata nel caso in cui il defunto nato o residente in vita in Villar Pellice abbia trasferito la propria residenza in casa di riposo o altra struttura sanitaria o che nell'ultimo decennio abbia trasferito la propria residenza presso parenti (sia in linea retta o collaterale) entro il 2° grado legale fuori dal territorio comunale.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35

Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. I resti rinvenuti devono essere depositati nell'ossario comune, di cui alla lettera f) dell'art. 19, salvo sia richiesto il collocamento in apposite sepolture private o la cremazione (modifica approvata con delibera del C.C. n. 19 del 20.04.2016).

ARTICOLO 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e con notizia ai concessionari o agli eredi, se conosciuti.

ARTICOLO 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in un altro cimitero, o per la cremazione. Le esumazioni straordinarie di cui all'art.83 e 84 del DPR n.285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e successive modificazioni.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'organo sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - a) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
 - b) Le estumulazioni straordinarie avvengono, a richiesta motivata dei familiari interessati, su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
2. I feretri sono estumulati secondo la programmazione e sotto la vigilanza del servizio cimiteriale.
3. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da sistemare nelle cellette ossario, nei loculi o nelle tombe in concessione, previa domanda al Sindaco da parte degli aventi diritto.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso è avviato per l'inumazione in campo comune.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. (modifiche approvate con deliberazione del C.C. n° 6 del 28/03/2013)
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e/o estumulazioni ordinarie possono altresì essere destinate, a richiesta dei famigliari, alla cremazione così come già consentito in caso di esumazione e/o estumulazione straordinaria di cui all'art. 37. (modifica approvata con deliberazione del C.C. n. 19 del 20.04.2016).

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno comunicazione agli uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.

3. Indipendentemente da una eventuale richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che ne darà comunicazione agli aventi diritto, ove conosciuti. In ogni caso, questi oggetti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso questo termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CREMAZIONE

ARTICOLO 41

Disposizione generale

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12.10.1990);
- la Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19.08.1998);
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396 (Suppl. ord. N. 223/L alla G.U. n. 303 del 30.12.2000);
- la L. 30.03.2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19.04.2001);
- la L.R. Piemonte n. 20 del 31.10.2007.

ARTICOLO 42

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tale senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso, di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oppure può essere manifestata con la modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

4. Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

5. Si definisce resto mortale:

- a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;

- b) ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

6. Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso, che ha riguardo ai c.d. resti ossei, alla Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10; per il secondo capoverso, al D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

7. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica mutatis mutandis quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

8. Tuttavia per la cremazione di resti mortali:

- a) l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

9. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 43

Diverse destinazione delle ceneri

1. Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

2. Le ceneri possono essere:

- a) tumulate all'interno del cimitero;
- b) inumate;
- c) conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune;
- d) consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- e) disperse.

3. Gli atti di affidamento e dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Villar Pellice. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

ARTICOLO 44

Tumulazione dell'urna cineraria

1. Per la tumulazione dell'urna cineraria all'interno del cimitero si rinvia agli articoli del presente regolamento riguardanti la tumulazione.

ARTICOLO 44 BIS

Tumulazione di ceneri e/o resti in manufatto già occupato

1. In caso di esumazione/estumulazione e conseguente cremazione dei resti oppure raccolta di resti in apposita cassetta, è consentita la tumulazione, previa domanda e pagamento dei diritti determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, in manufatto (loculo o celletta ossario) ove sia stata tumulata un'altra salma o altri resti. Sull'urna contenente le ceneri e/o sulla cassetta contenete i

resti dovrà essere apposto in modo indelebile il nome e cognome del defunto. I lavori relativi all'operazione di esumazione/ estumulazione e tumulazione dell'urna cineraria e/o resti sono totalmente a carico del richiedente che dovrà avvalersi di idonea ditta specializzata da indicare nella richiesta di tumulazione previa autorizzazione dell'ufficio competente che potrà a suo insindacabile giudizio, prevedere l'esumazione senza l'ausilio di mezzi meccanici che potrebbero danneggiare eventuali manufatti adiacenti. (modifica approvata con deliberazione C.C. n. 44 del 29.11.2019).

ARTICOLO 45

Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano. L'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
2. Il costo dell'inumazione dell'urna cineraria è pari al costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma.
3. L'inumazione dell'urna cineraria è effettuata in apposito campo e la durata è in anni 10.

ARTICOLO 46

Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto delle volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualsiasi persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dei successivi punti a) e b), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dei punti c), d) e) e f) del presente articolo, comma 2.

2. Si tratta di:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguite tale volontà;

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- c) dal coniuge, ovvero, in difetto di questo dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) dall'esecutore testamentario;
- e) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- f) dal tutore di minore o interdetto.

3. Nei casi di cui ai precedenti punti c), d), e) e f) la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oppure può essere manifestata con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al Pubblico Ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

5. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Villar Pellice nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

6. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

8. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente Regolamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune.

ARTICOLO 47

Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale procedente;
- c) il luogo di conservazione;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale procedente della variazione del luogo di conservazione;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento, si richiamano integralmente le disposizioni della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

ARTICOLO 48

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco del Comune di Villar Pellice nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà del defunto deve risultare:

- a) da testamento;
- b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguite tale volontà.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle due modalità di cui al precedente comma.

4. In mancanza da:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questo dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) all'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto.

5. In mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

6. Anche in tali casi occorre un atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oppure con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso D.P.R.

ARTICOLO 49

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune, o nell'area a ciò destinata;
- b) in aree pubbliche al di fuori del centro abitato e di tutte le borgate;
- c) in aree private, al di fuori del centro abitato e delle borgate, con il consenso dei proprietari;

2. La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.lgs 30.04.,1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e in tutte le borgate.

3. La dispersione in aree private, al di fuori del centro abitato e delle borgate, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. Per la dispersione nell'ossario comune non è dovuta alcuna somma.

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ARTICOLO 50

Procedura per la dispersione

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione, il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) l'indicazione del termine e luogo di dispersione delle ceneri e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 50 del presente Regolamento: le modalità per la dispersione delle ceneri devono essere comunicate al Comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso;
- c) l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, previo pagamento della relativa tariffa;
- d) in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa e l'autorizzazione scritta dal proprietario stesso;
- e) che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- f) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente Regolamento.

2. La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano integralmente le disposizioni di cui alla L.R. n. 20 del 31.10.2007.

ARTICOLO 51

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna di urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 47, è realizzata nel cimitero targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, che sarà a carico del richiedente, previo pagamento di una somma indicata nell'allegato "A" del presente Regolamento.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 52

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

ARTICOLO 53

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 54

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati. Tale divieto non si applica sui mezzi comunali;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori;
- f) accumulare neve sui tumuli, o nei passaggi;

- g) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti);
- j) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni su tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- o) qualsiasi attività commerciale ad eccezione degli spazi eventualmente a ciò appositamente destinati dal Comune;
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni autorizzate.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o offensivo sarà diffidato ad uscire.

ARTICOLO 55

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. In particolare il concessionario dovrà tenere libera da erbe e arbusti, l'area privata della sepoltura. E' fatto divieto di porre nell'area privata delle sepolture rosai o alberi.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale li toglierà e provvederà alla loro distruzione.

3. La falciatura e l'eliminazione delle erbe avverrà periodicamente.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 56

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

ARTICOLO 57

Responsabilità

1. I concessionari o aventi diritto delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 58

Personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica ed antiepatite virale, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Il personale del cimitero, a seguito di apposita ordinanza Sindacale, può chiudere al pubblico il cimitero per la realizzazione di lavori ordinari e/o straordinari ritenuti necessari ed indispensabili. Il personale è tenuto ad apporre all'interno dell'area cimiteriale, su apposita bacheca, l'ordinanza di cui sopra per dare opportuna informazione alla popolazione. (modifiche approvate con deliberazione del C.C. n° 6 del 28/03/2013)

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 59

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, debbono essere munite della prescritta autorizzazione

commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercitino il trasporto funebre, debbono disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 60

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 61

Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla Legge.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 62

Cautele

- 1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi, cellette, od aree per la costruzione di edicole private) s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. Chi retrocede loculi, cellette, l'area o la tomba di famiglia al Comune s'intende che agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'eventuale azione che ne conseguirà.

ARTICOLO 63

Violazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del T.U. n. 267/2000 e successive modifiche.

ARTICOLO 64

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

ARTICOLO 65

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche
2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti .
3. Si intendono inoltre abrogate implicitamente tutte le disposizioni del presente Regolamento contrarie a norme di Legge o atti amministrativi entrati in vigore successivamente al presente testo.